



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO RAGIONERIA**

N. 28      DEL 20-05-2019

Oggetto:    ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI GTIWIN  
             ANNO 2019: ORDINE DIRETTO MEPA N. 4954028

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di maggio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che per lo svolgimento del servizio di consulenza tributaria si utilizzano appositi programmi ICI IMU TASI e TARSU TARES TARI fornito dalla ditta S.I.E.L. srl di Fermo;

Visto che il servizio di assistenza e di aggiornamento dei suddetti programmi ICI-IMU-TARSU TARES è fornito dalla stessa S.I.E.L. di Fermo;

RITENUTO che nella fattispecie, per assicurare la funzionalità delle apparecchiature e garantire il corretto funzionamento delle procedure ed i relativi aggiornamenti, non possa ricorrersi a nessuna forma di gara in quanto S.I.E.L. dispone dei programmi e delle attrezzature specifiche compatibili con il sistema già esistente acquistato a suo tempo dalla stessa Ditta che, comunque, risulta la più adatta a fornire adeguata assistenza sistemistica vista la particolarità e specificità dei prodotti e servizi forniti;

VISTO l'art.36 del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs.n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia;

RICHIAMATO l'art. 37 del medesimo decreto rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che ivi a stralcio si riporta:

*1.Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

EMERSO che, per quanto sopra, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

PRESO ATTO che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 3 della legge n.488/1999, art. 1 comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

DATO ATTO che la fornitura il servizio in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:

- categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (*DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo decorrente dal 09.08.2016*);
- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
- categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 comma 512 ;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra si ritiene possa rientrare tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art.1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n.208;

VISTO l'art.1 comma 419 della legge n.232 del 11/12/2016 ai sensi del quale:

*"all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 512, le parole "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori" sono sostituite dalle seguenti : "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori";*

RITENUTO poter legittimamente approdare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

VISTA la deliberazione CORTE CONTI UMBRIA n. . 52 del 27/04/2016, dalla quale emerge che l'articolo 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n.208 non specifica una soglia minima di riferimento, per cui nel settore informatico la disposizione si applica per qualunque importo e, quindi, anche al di sotto dei 5.000,00 €.;

RILEVATO CHE a seguito di consultazione del bando di abilitazione "SERVIZI " lotto " Servizi per l'Information & Communication Technology" il servizio di cui all'oggetto risulta essere presente sul MePA ;

CONSIDERATO CHE il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche ;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

**RITENUTO:**

-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

-CHE, in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

-CHE l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

**RITENUTO:**

-CHE i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

-CHE il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RICHIAMATO altresì l'art.151,comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTI :**

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2019 e il documento unico di programmazione ;

**RICHIAMATO:**

- l'art.192 del D.lgs.n.267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che il contratto intende

perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-l'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la linee guida Anac relativa agli affidamenti sotto soglia comunitaria approvata con deliberazione n.1097 del 26.10.2016;

RILEVATO per quanto sopra che per gli affidamenti diretti ad acquisire beni, servizi o lavori di modico valore e per i quali sia certo il fornitore, nonché **in forma di ordine diretto del mercato elettronico**, si possa procedere con un unico atto che specifichi in modo semplificato le ragioni della scelta, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e il possesso dei requisiti dei caratteri generali

RITENUTO quanto appresso:

- oggetto affidamento: assistenza manutenzione software gtwin 2019;
- importo: €. 1.033,41 oltre iva secondo legge;
- fornitore: Ditta S.I.E.L.
- criteri di selezione: affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) D.lgs.n.50/2016. Trattasi di assistenza ed aggiornamento di programmi la cui proprietà per la loro specifica natura, come prodotti dell'ingegno, appartiene alla ditta individuata, in condizioni di esclusività. Si evidenzia l'antieconomicità di una scelta diversa che imporrebbe all'ente disinvestire il cespite
- possesso dei requisiti di carattere generale: operatore economico qualificato nella piattaforma di egovernment della pubblica amministrazione nel bando " SERVIZI " lotto " Servizi per l'Information & Communication Technology";

ACQUISITO secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in esecuzione di quanto di disposto dall'art.3 comma 1 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara -CIG **Z0A2879F23**;

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 1.008,20 oltre iva secondo legge ;

RITENUTO che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili è il seguente:

Anno	Importo esigibile
2019	1.033,41

**DETERMINA**

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ACQUISIRE nella piattaforma MEPA il servizio assistenza manutenzione software gtwin 2019 giusta trattativa diretta avviata sulla piattaforma con scadenza 24.05.2019 con l'operatore economico S.I.E.L. di Fermo al costo complessivo di €. 1.033,41 oltre iva secondo legge;

e così per complessivi €. 1.260,76;

DI SOTTOSCRIVERE la relativa stipula contrattuale con la ditta S.I.E.L. per quanto sopra evidenziato al costo di €. 1.033,41 oltre iva secondo legge e così per complessivi €. 1.260,76;


DI IMPEGNARE la somma di €. 1.260,76 al cap. 120 del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;

DI DARE ATTO CHE :

- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione ;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO CHE l'ordine risulta essere correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del mercato elettronico ;

Il Responsabile ufficio ragioneria  
F.to Dott.ssa Silvia Roberta Vallorani

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>FPV</b>	<b>Esercizio</b>
113	20/05/2019	1260,76	120		2019
Data 20/05/2019					
					
Il Responsabile del servizio finanziario Silvia Roberta Vallorani					

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-01-2020 al 14-02-2020 con numero 73

Castignano, li 30-01-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino